

Proc. n. 1468/2016 V.G.

Tribunale di Ragusa

in persona del Giudice Fabio Montalto,

letta la proposta ex art. 9, L. 3/2012 depositata il 23 settembre 2016 dai coniugi Randazzo Giovanni (c.f. RNDGNN54M31D849W), nato a Gagliano Castelferrato (En) il 31 agosto 1954, e Secolo Nunziata (c.f. SCLNZZT61B58B428O), nata a Caltagirone (Ct) il 18 febbraio 1961, contestualmente all'istanza di nomina dell'O.C.C. ex art. 15, comma nove, L. 3/2012;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 9, L. 3/2012;

rilevato che alla proposta di accordo è allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 2, L. 3/2012;

osservato che il debitore

- non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II, L. 3/2012;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ai procedimenti di cui al presente capo;
- non ha subito, per causa a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis;
- ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (cfr. attestazione);

letta la relazione depositata dall'O.C.C. dott. Giuseppe Arezzo;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, L. 3/2012;

visto l'art. 10, L. 3/2012;

P.Q.M.

fissa l'udienza del 25 maggio 2017 ore 12.30;

dispone che la proposta ed il presente decreto siano comunicati a cura del professionista nominato ex art. 15 a ciascun creditore presso la residenza o sede legale, anche tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax entro il giorno 15 aprile 2017;

dispone che la proposta e il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale di Ragusa a cura del medesimo professionista (ove tecnicamente possibile);

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta, con la precisazione che la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

onera i creditori di far pervenire entro il 15 maggio 2017 al professionista dott. Giuseppe Arezzo, anche tramite posta elettronica certificata, lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma o telefax dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, con l'avviso che **in mancanza di comunicazione si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta medesima nei termini in cui è stata loro comunicata;**



assegna al ricorrente termine fino al 15 maggio 2017 per documentare l'avvenuta presentazione della proposta all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, come previsto dall'art. 9, comma I, L. 3/2012, non rilevando in contrario l'attuale insussistenza di debiti nei loro confronti.

Ragusa, 4 aprile 2017

Il Giudice

Fabio Montalto

